



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D’Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24086** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

Trausi Giuseppe nato a San Martino di Finita (CS) il 18.03.1965 (C.F.: TRSGPP65C18H992Y), ivi residente c.da Falerna, rappresentato e difeso per procura in atti dall’avv. Valentina Gallucci (C.F.: GLLVNT82E58H5011) con studio in Cosenza alla piazza F. e L. Gullo, 88 (pec avv.valentinagallucci@pec.giuffre.it)

convenuto

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 uditi il S.P.G. dott.

Pasquale Pedace e, per il convenuto, l'avv. Valentina Gallucci, i quali concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 8.11.2024 la Procura Regionale citava in giudizio Trausi Giuseppe dinanzi la Corte dei conti chiedendone la condanna al risarcimento del danno complessivamente pari a euro 26.214,47 in favore dell'Arcea, oltre alla rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La domanda traeva origine dalla segnalazione del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Messina relativa all'indebita percezione di fondi europei da parte della ditta individuale Trausi Giuseppe, di cui al PSR Calabria 2007/2013, come successivamente trascinate sul PSR 2014/2020.

In particolare, a fronte delle domande di aiuto avanzate ad ARCEA per le campagne agricole 2020 e 2021 era emerso che il convenuto aveva acquistato, in data 08.04.2010, fondi siti nel Comune di San Martino di Finita (CS), località Falerna, per una superficie complessiva di ha 43.66.70, con atto di vendita con patto di riservato dominio, che prevedeva la risoluzione del diritto al verificarsi di uno stato di morosità per il mancato pagamento di due rate del prezzo (articolo 7 del contratto).

A seguito di inadempimento in data 31.07.2019 il contratto veniva risolto, con verbale di attestazione di inadempimento, e conseguente rientro dei fondi nella disponibilità giuridica di ISMEA.

Tuttavia, anche successivamente il convenuto continuava a presentare istanze ad ARCEA (campagne agricole 2020 e 2021), dichiarando i terreni oggetto della risoluzione del contratto in conduzione a titolo di proprietà, così realizzando una indebita percezione di contributi pubblici.

Tali fatti generavano anche un giudizio penale definito in data 29.03.2023 con la sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di Cosenza.

L'ARCEA provvedeva al parziale recupero delle somme, con un debito residuo di euro 26.214,47.

In punto di diritto la Procura prendeva posizione sulle deduzioni depositate e, ravvisato il rapporto di servizio, contestava che la ditta, in palese violazione degli obblighi assunti al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto, avesse dichiarato in maniera non veritiera la conduzione di terreni non più nella propria disponibilità; aspetto questo che, sotto il profilo soggettivo, indicherebbe il dolo (quale coscienza e volontà, tramite le proprie condotte, di conseguire un ingiusto profitto, palesando requisiti non posseduti al fine di ottenere indebitamente i finanziamenti richiesti).

2. Il convenuto si costituiva in giudizio rappresentando la propria buona fede, non essendo a conoscenza della reale portata del “patto di riservato dominio” e delle conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate, considerato che la sua condizione culturale e la fiducia riposta nei professionisti che lo

assisteavano nella gestione della pratica lo hanno indotto a credere di essere il legittimo proprietario del fondo sin dalla stipula del contratto, non avendo agito con intenti fraudolenti; a riprova di ciò indicava le fatture per l'acquisto di prodotti per la gestione del fondo.

Veniva altresì richiamata la responsabilità dell'ente per i mancati controlli prima di procedere ai pagamenti e il pagamento delle rate all'Istituto per la Certificazione Etica Ambientale (ICEA) fino al 2024, espressione della propria buona fede, considerato che non era stato informato della perdita della proprietà prima dell'atto di diffida alla restituzione, né intimato a lasciarlo.

Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.

3. All'udienza del 10.6.2025 il S.P.G. dott. Pedace si riportava alle conclusioni dell'atto introduttivo.

Per il convenuto l'avv. Gallucci richiamava la buona fede e si riportava alla memoria difensiva.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. La domanda è fondata e va accolta.

Dalla documentazione in atti emerge in maniera incontestata che con contratto dell'8.4.2010 (all. 1 al doc. 22 di Procura) il convenuto acquistava i terreni siti nel territorio del Comune di San Martino di Finita (CS), località Falerna, analiticamente

indicati all'art. 1, tramite vendita con patto di riservato dominio, al prezzo di euro 567.035,89 da corrispondersi in sessanta rate semestrali da euro 14.398,98 ciascuna (art. 3) e che il successivo art. 7 prevedeva la risoluzione di diritto nel caso di pagamento di due rate del prezzo.

Risulta dagli atti, ed è comunque non oggetto di contestazione tra le parti, che il convenuto risultava moroso di più di due rate del pagamento del prezzo, come da attestazione dell'ISMEA allegata al verbale notarile d'inadempimento, nel quale si indicava la comunicazione di risoluzione del 19 maggio 2019.

Tale inadempimento che, nel rispetto della previsione dell'art. 1525 c.c., vede la risoluzione di diritto del contratto e, con essa, il venir meno del godimento del bene e, dunque, di un titolo sui beni da poter spendere legittimamente ai fini della contribuzione agricola (in questo senso appare pleonastico richiamare la natura del patto di riservato dominio di cui all'art. 1523 c.c. e degli effetti sull'acquisto della proprietà del bene con il pagamento dell'ultima rata) assume rilievo, ai fini del danno di cui si discute, con riferimento alle dichiarazioni annuali del convenuto il quale, ai fini della percezione di contributi pubblici di derivazione comunitaria, indicava tra i terreni oggetto beneficiati proprio quelli oggetto del contratto risolto.

Ebbene tali elementi, pacifici e non contestati, offrono evidenza della presenza di un danno erariale ascrivibile al convenuto, il quale ha presentato domande per ottenere denaro pubblico

rappresentando all'ARCEA l'esistenza di un presupposto (la disponibilità dei terreni) che nella realtà dei fatti è risultato non esservi.

Rispetto a tali condotte, dichiarazioni non rispondenti alla verità, sussiste pacificamente un nesso causale con il relativo danno cagionato.

Quanto all'elemento soggettivo, nessun dubbio può nutrirsi sulla sussistenza del dolo prospettato dalla Procura, atteso che nel momento in cui un soggetto è chiamato a rilasciare dichiarazioni deve necessariamente rappresentarsi la portata del dichiarato e ciò, a maggior ragione, se è finalizzato alla percezione di agevolazioni/finanziamenti pubblici, considerato che la dichiarazione proveniente dal percettore fa necessariamente fede di quanto attestato.

In questo senso le difese articolate, che poggiano pressoché esclusivamente sulla mancata conoscenza della portata del contratto del patto di riservato dominio, in considerazione dello stato culturale del convenuto, non sono idonee a superare l'addebito contestato.

Infatti, in disparte il principio dell'*ignorantia legis non excusat*, che costituisce comunque baluardo della certezza dei rapporti giuridici, viene in rilievo che l'acquirente si è reso inadempiente dopo il pagamento del preammortamento e di due rate, ossia dopo appena un anno dalla sottoscrizione dell'acquisto (cfr. doc. 1 allegato al rapporto dei Carabinieri), con l'effetto che doveva

necessariamente rappresentarsi gli effetti della propria condotta rispetto al contratto sottoscritto e alla gravità del proprio inadempimento.

Né può avere rilievo l'effettivo possesso dei terreni sino alla data odierna, come indicato dalla difesa o il pagamento delle rate all'Istituto per la Certificazione Etica Ambientale (ICEA).

Infatti, ai fini del contributo (e della domanda, suo presupposto) non è sufficiente il mero possesso, o l'attività dedicata, ma anche necessariamente la disponibilità giuridica dei terreni (*id est* titolarità), come richiesto dalla domanda e dalla normativa di riferimento.

Il rapporto di fatto con il bene non può, a tali fini, assumere rilievo giuridicamente apprezzabile.

Ne consegue l'accoglimento integrale della domanda.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24086 del Registro di Segreteria:

- condanna Giuseppe Trausi al pagamento di euro 26.214,47 in favore dell'Arcea, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data della indebita erogazione sino a quella della

